



ORDINANZA N. 44 DEL 24/08/2026

OGGETTO - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO, DEL TRANSITO E DELLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI E NCC) NELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE SOGGETTE A LIMITAZIONI DI TRAFFICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che nei giorni dal **4 al 6 settembre 2026** si svolgerà presso l'Autodromo Nazionale di Monza la manifestazione automobilistica di rilievo internazionale denominata *"Gran Premio d'Italia di Formula 1"*,

CONSIDERATO che l'evento richiamerà un eccezionale afflusso di pubblico e di veicoli, determinando la necessità di adottare straordinarie ed inderogabili misure di regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza stradale, l'ordine pubblico e la fluidità della viabilità sulle strade adiacenti ai varchi d'accesso ed uscita dell'impianto sportivo;

RICHIAMATE le determinazioni concordate ed assunte in sede di **Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.O.S.P.)** presso la Prefettura - U.T.G. di Monza e della Brianza, nel cui ambito è stata espressamente definita la pianificazione strategica della sicurezza e della gestione dei flussi pedonali e di traffico;

EVIDENZIATO che, in esecuzione delle direttive del **C.O.S.P.**, l'istituzione ed il mantenimento dell'**AREA PEDONALE sulla ex SP6 (Via Cesana e Villa)** e nell'area antistante l'uscita dell'Autodromo in **Via Santa Maria delle Selve (Gate B)** costituiscono un **elemento strategico ed imprescindibile di sicurezza pubblica**, fondamentale per garantire il coordinamento dei contingenti delle Forze dell'Ordine e la tutela dei massicci flussi di spettatori appiedati in uscita dall'impianto sportivo;

ACCERTATO pertanto che in detta area pedonale (SP6 / Via Cesana e Villa / Via Santa Maria delle Selve - Gate B) vige il divieto assoluto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli a motore, **compresi i veicoli adibiti a Servizio di Piazza (Taxi) ed al Servizio di Noleggio con Conducente (NCC)**, senza possibilità di deroga o tolleranza per la salita o discesa di passeggeri;

RITENUTO pertanto indispensabile individuare ed istituire aree esterne dedicate e delimitate per la sosta, lo stazionamento ed il carico dei passeggeri da parte dei servizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi ed NCC), affinché il servizio si svolga in aree sicure e compatibili con la viabilità ordinaria;

CONSIDERATA la necessità di vietare ai conducenti dei veicoli adibiti a servizio Taxi la pratica del c.d. *"recupero in corsa"* (raccolta diretta, estemporanea ed in adescamento di passeggeri lungo la sede stradale al di fuori delle aree ad hoc assegnate), quale prescrizione a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione;

PRESO ATTO che risulta opportuno razionalizzare la circolazione stradale e la sicurezza urbana nelle aree centrali e a maggior affluenza del territorio comunale, al fine di tutelare la pubblica incolumità, preservare la vivibilità degli spazi urbani ed evitare fenomeni di intralcio e stazionamento abusivo;

RILEVATO che le esigenze di tutela del decoro urbano e della sicurezza della circolazione giustificano l'imposizione di specifiche limitazioni operative al transito e alla sosta di particolari categorie di veicoli commerciali e di trasporto passeggeri;



RICHIAMATA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), e in particolare:

- L'Art. 3, relativo al servizio di Noleggio con Conducente (NCC), il quale stabilisce che lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse e che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le medesime;
- L'Art. 11, recante gli obblighi dei titolari di licenza Taxi e autorizzazione NCC in materia di circolazione, sosta, modalità di prelevamento e svolgimento del servizio;
- L'Art. 11-bis, relativo al regime sanzionatorio specifico per le inosservanze agli obblighi previsti dalla citata legge quadro;

RICHIAMATI altresì:

- Gli Artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i., relativi alle competenze e ai poteri della regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- Gli Artt. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992, relativi alle sanzioni per l'esercizio o la conduzione difforme dai titoli autorizzativi dei servizi di noleggio con conducente e taxi;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative;

VISTO l'Art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

ORDINA

Per le ragioni in premessa specificate

Nei giorni **4, 5 e 6 Settembre 2026**, per il solo periodo dello svolgimento del "Gran Premio d'Italia di Formula 1", la contestuale adozione delle seguenti prescrizioni ed obblighi per la circolazione e la sosta stradale nel territorio del Comune di Biassono:

1. È istituita la riserva temporanea di **aree di sosta e stazionamento destinate esclusivamente ai veicoli adibiti al Servizio di Piazza (Taxi)** per lo stazionamento ed il carico dei passeggeri nelle sole ed uniche seguenti aree cittadine:

- **Via Toscana** (nel tratto opportunamente delimitato e segnalato);
- **Parcheggio pubblico di Via dell'Olmo** (nell'area appositamente riservata e contrassegnata).

PRESCRIZIONE TASSATIVA – DIVIETO ASSOLUTO DI RECLUTAMENTO / CARICO "IN CORSA" PER I TAXI:

Ai conducenti di autoveicoli adibiti a Servizio di Piazza (Taxi) è fatto **DIVIETO ASSOLUTO ED INDEROGABILE** di effettuare il recupero dei clienti "in corsa" (ovvero mediante fermate estemporanee, adescamento o carico passeggeri lungo la sede stradale al di fuori delle sole ed uniche aree designate di Via Toscana e del Parcheggio di Via dell'Olmo). La presente disposizione ha valore di ***prescrizione formale e vincolante alla circolazione ed all'esercizio dell'attività.***

2. È individuata, per i veicoli adibiti a Servizio di Noleggio con Conducente (NCC), **quale unica area del territorio comunale destinata al recupero ed all'imbarco dei clienti previamente prenotati:**

- **Via Lombardia** (nel tratto debitamente indicato e perimetrato da apposita segnaletica temporanea).

È fatto **DIVIETO ASSOLUTO** agli operatori NCC di effettuare la fermata, la sosta o l'attesa dei clienti in qualsiasi altra area, via o piazzale del territorio comunale non espressamente autorizzata.

DISPONE



Agli Agenti di cui all'art.12 del D.lgs. del 30.04.1992 n°285, ed all'Ufficio Tecnico Comunale l'incarico di vigilare in ordine all'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite secondo le disposizioni di legge di seguito specificate:

1. Inosservanza delle prescrizioni della segnaletica e delle limitazioni di circolazione comunale:
 - Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Esercizio abusivo o svolgimento difforme dai titoli autorizzativi (Codice della Strada):
 - Per le violazioni relative allo svolgimento del servizio Taxi o NCC in modo difforme da quanto stabilito dal titolo autorizzativo o in mancanza di esso, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni accessorie (sospensione della carta di circolazione, fermo amministrativo o confisca del veicolo) previste dagli Artt. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992.
3. Sanzioni amministrative e disciplinari ex Legge 15 gennaio 1992, n. 21:
 - Ai sensi dell'Art. 11-bis della Legge n. 21/1992, l'inosservanza da parte dei conducenti di Taxi e degli esercenti il servizio di NCC di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della medesima legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - a) Sospensione di 1 mese dal Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. alla prima inosservanza;
 - b) Sospensione di 2 mesi dal Ruolo dei Conducenti alla seconda inosservanza;
 - c) Sospensione di 3 mesi dal Ruolo dei Conducenti alla terza inosservanza;
 - d) Cancellazione dal Ruolo dei Conducenti alla quarta inosservanza.
 - Gli uffici di Polizia Locale provvederanno alla tempestiva segnalazione delle violazioni accertate alla Commissione di Collaudo/Servizio competente ed alla C.C.I.A.A. per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione dal Ruolo, nonché al Comune mittente che ha rilasciato l'autorizzazione/licenza per le valutazioni di decadenza o revoca del titolo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione (art. 37, comma 3, D.Lgs. 285/1992) oppure ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni nei termini di legge.

Qualsiasi disposizione e prescrizione riportata in ordinanze precedenti, che sia in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento è da ritenersi temporaneamente revocata.

La presente ordinanza ha validità fino a sua revoca, modifica o disapplicazione con apposito atto formale.

Biassono, data del documento informatico

**Il Comandante della Polizia Locale
Comune di Biassono
Commissario Capo
Dott. Farina Francesco**

Atti firmato digitalmente



Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 82/2005 si attesta che la presente costituisce copia analogica conforme all'originale informatico conservato dallo scrivente ufficio a norma di legge.

.....

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal giorno..... al giorno..... con pubblicazione n°.....

.....

RELATA DI NOTIFICA

*Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere oggiNotificato al
Sig.....in Via.....
Nelle mani del Sig.....in qualità di.....
il presente Atto.*

Il Ricevente

Il Messo Comunale

.....

.....

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e depositato presso la sede del Comune di Biassono.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Farina Francesco Andrea in data 24/08/2026